



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

**PROCEDIMENTO N. 22S/2020 – PASSAMONTI FRANCO**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI

VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

.....

### FATTO

Nel presente procedimento si contesta al tesserato sig. Passamonti Franco di avere materialmente alterato lo score , dopo averlo verificato con il suo marcatore , con ciò ponendo in essere il comportamento illecito previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1, lett. a ) del Regolamento di Giustizia FIG.

Ciò avveniva in occasione della gara "Tappa FINECO" svoltasi presso il Golf Club Ca' Degli Ulivi in data 19/07/2020.

Il procedimento prende le mosse dal rapporto informativo 27/07/2020 , a firma Emanuele Mariotti , segretario del Golf Club Ca' degli Ulivi, inoltrato alla Segreteria degli Organi di Giustizia , e quindi trasmesso all'Intestato giudice in data 28/07/2020.

In detto esposto risultano dettagliatamente riportati gli accadimenti..

Viene riferito il comportamento tenuto dall'incolpato in occasione della gara in oggetto .

Egli ( giocatore esperto exc hcp 2,2,) , aveva personalmente consegnato alla fine della gara lo score , il cui punteggio risultava essere di 39 punti lordi e 41punti netti .

Saputo dopo la consegna che lo sponsor non aveva previsto il premio per il primo risultato lordo , l'incolpato , stizzito ( così riferisce Mariotti) lasciava il circolo e non partecipava alla premiazione.

Lo score veniva regolarmente caricato e pubblicato anche in Gesgolf , e il giocatore risultava primo lordo e secondo netto.

Egli peraltro non segnalava alla segreteria alcuna anomalia rispetto ai risultati inseriti in classifica.

Il 22/07 successivo , come riporta l'esposto, il Presidente del circolo Ca' Degli Ulivi , sig. Renato Patton, incontrava del tutto occasionalmente nella club house i sigg.ri Demetz Osvald e la sua compagna Michieli Obletter Elisabetta . Entrambi avevano giocato la gara del 19/07/2020 nel flight dell'incolpato .

In particolare Demetz Osvald era stato marcatore di Passamonti , e quest'ultimo aveva marcato Michieli Obletter Elisabetta.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.

Nel conversare , il sig. Patton commentava loro :“bella gara di Passamonti domenica “, e il sig. Demetz Oswald in risposta esclamava :“ si molto bravo, peccato solo la X alla 17”.

Come riferito da Mariotti nel suo rapporto , Patton gli riportava la circostanza ed egli , perplesso , verificava la cosa riesaminando lo score di Passamonti .

Constatava , alla buca 17 , la cancellatura del punteggio sotto annotato ( non si comprende bene se un 6 o una x) con a margine sinistro scritto 5 e alla destra apposta una sigla .

Mariotti trasmetteva subito lo score al marcatore di Passamonti ,Demetz Oswald , perché potesse visionarlo e riferire su tale correzione . Egli confermava che la correzione del risultato alla buca 17 non era sua , e neppure era sua la sigla apposta a margine.

L'incolpato veniva quindi convocato da Mariotti per chiarimenti sull'accaduto , ed egli dichiarava in effetti di aver fatto X alla buca 17, di averlo detto subito una volta chiusa la buca ,di aver controllato lo score con il suo marcatore , e di averlo consegnato personalmente alla tenda ospitalità. Riferiva poi di aver lasciato la club house avendo saputo che non ci sarebbe stato il premio lordo , e di non aver avuto modo di verificare il suo punteggio sul tabellone.

Nell'ambito dell'istruttoria questo Giudice acquisiva le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri Demetz Oswald e Michieli Obletter Elisabetta. Entrambi confermavano che Passamonti aveva realizzato 6 colpi alla buca 17 e che aveva dichiarato X .

In particolare il sig. Demetz ha ribadito di non aver apportato la correzione del risultato della 17 sullo score di Passamonti , quindi di non aver apposto lui il punteggio di 5 né la sigla , e che Passamonti aveva consegnato direttamente lo score alla tenda ospitalità.

Circostanza quest'ultima confermata dallo stesso incolpato il quale , sentito all'udienza del 25/11/2020 , come da lui richiesto , e dopo aver fatto pervenire a mezzo mail del 14/11/2020 la propria versione dei fatti , ha negato di essere l'autore materiale dell'illecito .

Ha dichiarato di aver consegnato lo score con annotata la X alla buca 17 .

Ha ammesso quindi che il punteggio di 5 alla buca 17 è errato , ma non ha fornito alcuna plausibile spiegazione , se non quella , riferita a questo giudice , che “al circolo circolo più di qualcuno ce l'ha con lui ....”. L'incolpato , nel corso dell'audizione, ha posto anche all'evidenza che il suo score risulta mancante della sua firma.

Ha dichiarato di rinunciare alla perizia calligrafica sugli score e si è rimesso alla decisione del giudice .

Va aggiunto , quale ulteriore dato oggettivo , che sullo score tenuto dal Passamonti quale marcatore ( quello della sig.ra Michieli Elisabetta Obletter )



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

in corrispondenza della buca 17 , sulla colonna marker , risulta scitto 5.  
Da ciò risulta che , mentre l' incolpato dichiarava X alla fine della buca 17,  
si annotava un 5 . Risultato questo poi " fatalmente" comparso sul suo score  
a seguito della apportata correzione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria , esaminata la documentazione e raccolte le  
deposizioni testimoniali dei soggetti che hanno potuto riferire sui fatti del  
porcedimento , è stato accertato quanto segue:

Il sig. Franco Passamonti , in occasione della gara "Tappa FINECO" del  
19/07/2020 , svoltasi presso il Golf Club Ca' degli Ulivi , ha consegnato  
personalmente presso la tenda ospitalità il proprio score , dopo averlo  
verificato con il marcatore sig. Demetz Osvald .

Con tale score il giocatore risultava aver realizzato 39 punti lordi e 41 netti,  
ed evidentemente convinto di essere competitivo per il primo premio lordo ,  
nell'aver saputo invece che lo sponsor non aveva inserito tale premio tra  
quello di giornata, lasciava il circolo "stizzito" , come confermato il  
segretario Mariotti, e non partecipava alla premiazione .

Del tutto occasionalmente , per le circostanza riportate in fatto , lo score  
dell' incolpato veniva riverificato da Mariotti , su segnalazione del Presidente  
del circolo sig. Patton Renato , e sulla base di quanto riferito dai sigg.ri  
Demetz Osvald e Michieli Elisabetta Olbetter .

Veniva constatato che alla buca 17 risultava una marcata correzione  
materiale del punteggio sotto annotato ( non è ben chiaro se un 6 o una X) ,  
con a sinistra scritto un 5 a destra apposta una sigla illeggibile.

Questo non è in linea con quanto riportato dai due compagni di flight , i quali  
ricordavano bene che il Passamonti alla buca 17 aveva dichiarato X , e che  
era stato annotato quel risultato .

La circostanza peraltro è stata confermata anche dall' incolpato.

La questione che assume rilievo disciplinare attiene alla attribuzione della  
alterazione dello score in capo all' incolpato , effettuata in tutta evidenza  
dopo la verifica con il suo marcatore e prima della consegna .

Va fatta la debita premessa che il giocatore è unico responsabile della tenuta  
regolare del proprio score e della veridicità di quanto in esso riportato .

E' indubbio che lo score dell' incolpato , alla buca 17, è risultato  
materialmente alterato con la cancellazione del punteggio preesistente, e con  
a margine scritto "5" ed apposta una sigla illeggibile .

L'addetto di segreteria, nel caricare lo score dell' incolpato, non aveva  
elementi per dubitare della sua veridicità e regolarità, stante la sigla



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

apposta a margine della correzione , e peraltro si avvedeva che lo score dell'incolpato era privo della sua sottoscrizione .

La circostanza , che se rilevata avrebbe condotto alla squalifica del giocatore dalla gara , non assume alcun rilievo rispetto alla valutazione disciplinare del comportamento tenuto dall'incolpato , ai cui fini detto score è valido .

Egli , in ogni caso , con comportamento univoco e concludente , ha dimostrato , nel consegnare lo score , di volersene assumere la paternità e di volersene avvalere , sia per la gara ( era seccato che non ci fosse il primo premio lordo) , che per gli effetti sull'handicap.

E' stato accertato , tramite dichiarazione testimoniale , che non è stato il sig. Demetz Osvald a correggere il risultato in questione , né tanto meno ad aver apposto la sigla a margine . Peraltro non vi è questione che il risultato effettivamente conseguito da Passamonti alla buca 17 fosse una X.

Non ha alcun rilievo , ai fini della contestazione disciplinare prevista dall'art. 17. N.1, lett.a) , quanto sostenuto da Passamonti , e cioè la generica accusa che altri abbiano messo mano al suo score, essendo egli, fino a prova contraria , responsabile della veridicità e regolarità dello stesso . Veridicità e regolarità assolutamente smentita.

Non è stato fornito dall'incolpato alcun concreto elemento/indizio , accertabile dal Giudice , che potesse condurre ad individuare il/i colpevoli del fatto.

Lo score in questione è stato gestito dall'incolpato e di questa gestione , come detto, egli è tenuto a rispondere , cioè della indiscussa correzione materiale, praticata con dolo , attraverso la quale egli ha consegnato uno score con risultato inferiore rispetto a quello effettivamente realizzato.

Il comportamento tenuto dal Passamonti , analizzato nella sua globalità, risulta caratterizzato anche da un particolare : nella colonna marker dello score da lui tenuto ( quello della sig.ra Michieli Obletter Elisabetta) in corrispondenza della buca 17, l'incolpato aveva scritto il punteggio di 5 , che poi risulta essere quello annotato dopo la correzione materiale . Si può dichiarare X e scrivere sulla propria colonna marker un 5 ? E ciò è credibile sia avvenuto per "sbaglio"?

La circostanza , anche se di per sé sola non decisiva rispetto ai fatti , comunque accertati, desta perplessità , e porta verosimilmente a considerare che il giocatore non abbia ben "accettato" , fin da subito, la X realizzata a quella buca .

**PQM**

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

**DECIDE E DISPONE**



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.

A carico di PASSAMONTI FRANCO , tessera n. 30969, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIG la sanzione della squalifica temporanea di mesi 18 ( diciotto) , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 01/12/2020

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino